



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 21/02/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

**MAIORANA ANTONIO**, Presidente

**VASTA ISIDORO**, Relatore

**FAILLA CARMELO**, Giudice

in data 21/02/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6346/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 130/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 27/03/2013

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJT030200363 IRPEF-ALTRO 1999

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** come in atti

**Resistente/Appellato:** come in atti

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Avverso la sentenza n. 130/18/2013 del 23 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania - che rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ragusa, confermando la sentenza impugnata n. 219/2/2009 del 22/6/2009 depositata il 30 giugno 2009, riguardante avviso di accertamento n° RJT30200363/2005, notificato in data 18/7/2006, per l'anno 1999, per IRPEG per € 74.580,51 ed IRAP per € 8.566,47, oltre accessori e sanzione, in conseguenza del diniego di esenzione decennale n. 265 del 22 giugno 1999 (provvedimento che però è stato definitivamente annullato dalla sentenza 1839/18/2016 passata in giudicato), nei confronti della società Ricorrente\_1, proponeva ricorso, per la cassazione della suddetta sentenza, l'Ente impositore contestando, sostanzialmente, l'insufficiente motivazione della sentenza.

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 13112/2022 del 7/4/2022, depositata il 27/4/2022, accoglieva il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate mentre gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti, con cassazione della sentenza impugnata e rinviava alla ex Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, in diversa composizione per un nuovo esame, in relazione ai principi di diritto enunciati e in ordine alle spese di lite.

Con ricorso in riassunzione, ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, depositato il 27/11/2022, la società chiede di confermare integralmente la sentenza n. 219/2/2009 del 22/6/2009 depositata il 30 giugno pronunciata dalla ex Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, e, per l'effetto, accertare l'illegittimità dell'atto impugnato (l'avviso di accertamento n.ro RJT30200363/2005 per l'anno 1999) e la sua infondatezza nel merito e, conseguentemente, annullarlo. Deposita memoria in data 27/01/2023.

L'Ufficio rimane contumace.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Posto quanto stabilito dalla S.C. con la pronuncia in questione e conseguente rinvio, le motivazioni a suo tempo esposte dall'Ufficio nell'atto di appello non possono, comunque, trovare accoglimento con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Infatti, dal riesame degli atti, non si può che condividere quanto già esaustivamente osservato dai primi giudici che hanno ritenuto infondati tutti i rilievi contenuti nell'atto impositivo impugnato.

La S.C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale poiché ha ritenuto, sostanzialmente, carente la motivazione del giudice del gravame.

L'atto impositivo si fondava sul provvedimento n. 265 del 22/6/1999 di diniego di accesso all'esenzione decennale ai fini IRPEG e ILOR ai sensi dell'art.14 L. n.64 del 1986, per ritenuta insufficienza delle condizioni giustificative della concessione dell'agevolazione.

La Commissione di secondo grado confermava la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza dei presupposti per usufruire delle agevolazioni in questione, così come del resto riconosciuto dalla sentenza di annullamento del diniego di agevolazione, sebbene all'epoca non definitiva ma che, però, con la sentenza 1839/18/2016, passata in giudicato, il provvedimento è stato definitivamente annullato. Con tale sentenza, è stata, infatti, definitivamente riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione decennale in capo alla società, mentre al momento della pronuncia di secondo grado della presente controversia, cassata con ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte, era stata oggetto di annullamento soltanto in primo grado.

Con tale sentenza, è stato osservato che la società appellata è azienda specializzata principalmente nella produzione di software e applicazioni (come sostenuto nelle memorie illustrative: programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un computer con lo scopo e il risultato di rendere possibile un servizio, una serie di servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta dell'utente, attraverso una elaborazione su input dell'utente. Dai documenti in atti emerge che l'appellata svolge essenzialmente un'attività di servizi che non consiste nella semplice commercializzazione di merci, ma nella realizzazione, attraverso ricerca e progettazione e uso di macchinari e attrezzature, un risultato nuovo, in grado di fornire una propria autonoma utilità prima inesistente. Ciò è stato riconosciuto anche dai verificatori (personale dell'Agenzia delle entrate) che hanno verificato che l'attività "non consiste nella mera commercializzazione di prodotti finiti, ma mira a realizzare attraverso ricerca e progettazione, nonché con l'uso delle attrezzature presenti nello stabilimento, un risultato economico nuovo prima inesistente in grado di fornire una propria autonoma utilità, e ad organizzare, realizzare e prestare servizi ausiliari informatici alle attività di imprese private e pubbliche" (v. pag. 2 PVC). E' stato altresì accertato dai verificatori che la società "produce e commercializza quanto prodotto nello stabilimento, effettua gli interventi necessari sull'hardware dei clienti per l'installazione dei propri programmi attraverso i contratti con i medesimi, l'aggiornamento periodico del software, garantendo agli stessi assistenza realizzando di fatto l'iniziativa scopo della sua costituzione" (pag. 3 PVC). L'attività commerciale è strettamente consequenziale a quella di ricerca e progettazione, non potendosi immaginare una attività imprenditoriale fine a se stessa che non abbia anche lo scopo di vendere ciò che produce. Se tale è l'attività svolta dall'appellata - a cui si aggiungono altre caratteristiche tra cui l'allocazione nel Luogo\_1, la novità dell'insediamento produttivo, l'esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato, la costituzione in forma societaria: tutti fatti non solo non contestati dall'Ufficio ma anche dallo stesso riscontrati come esistenti dal proprio personale - rientra nella normativa che dispone le agevolazioni per il Luogo\_1 (T. U. n. 218/78, L. 64/86), le quali riguardano tanto le imprese produttrici di beni quanto quelle produttrici di servizi, avendo ad oggetto la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva tecnicamente organizzata. Il Collegio, inoltre, ha ritenuto, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. 1004/2001), che l'esenzione dall'Irpeg e dall'Ilor opera ope legis, come diretta conseguenza della sola presentazione dell'istanza (D.M. 14.12.1965, art. 19). Anche i giudici di prime cure hanno riconosciuto la ricorrenza dei presupposti per godere delle agevolazioni tributarie.

Il Collegio, per quanto sopra, confermava la sentenza della CTP di Ragusa n. 315/2/02 e dichiarava illegittimo il diniego delle agevolazioni.

Conseguentemente, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza che ha annullato il diniego comporta necessariamente l'annullamento dell'avviso relativo all'IRPEG e all'IRAP per l'anno 1999, oggetto del presente giudizio, che discende, quale mera conseguenza, dal primo posto che si fondava solo ed esclusivamente sul provvedimento di diniego n. 265 del 22/06/99 con cui il soppresso Ufficio

Imposte Dirette di Ragusa aveva respinto la richiesta di esenzione decennale IRPEG.-ILOR presentata dalla società ai sensi della Legge 64/86 art. 14 commi 4 e 5. Si evidenzia, inoltre, che sussistono già altre sentenze, tutte passate in cosa giudicata, che hanno definitivamente chiarito la vicenda in relazione alle annualità successive al diniego.

Si osserva, tuttavia, che, in ogni caso, la sentenza di primo grado qui in esame è esaustivamente motivata e quanto in essa esposto trova completo riscontro negli atti del procedimento dato che i primi giudicanti hanno ritenuto la sussistenza dei due requisiti richiesti dalla legge e cioè la costituzione in forma societaria e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva nelle aree del Luogo\_1 e, a queste condizioni, l'agevolazione è efficace ope legis. Peraltro, le ragioni della parte erano state già accolte con sentenze confermate dalla C.T.R. in quanto si è ritenuto sussistessero tutti i requisiti di legge per l'applicazione delle agevolazioni, regolarmente richieste in sede di dichiarazione annuale. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate, subentrata al soppresso Ufficio Imposte Dirette di Ragusa, aveva esaminata la documentazione prodotta dalla parte soltanto nel corso del contenzioso di cui al diniego delle agevolazioni e le argomentazioni dedotte in appello non risultano convincenti dato che le attività di manutenzione e di commercializzazione sono la necessaria conseguenza dell'attività di produzione software e sono complementari e funzionali alla stessa.

Non si può, quindi, che rigettare l'appello dell'ufficio con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali di secondo grado e di rinvio che liquida complessivamente in € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge. Spese di Cassazione interamente compensate tra le parti, considerato che il giudizio è stato generato dalla statuizione del giudice della CTR carente di motivazione.

**P.Q.M.**

*La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 15<sup>^</sup>, pronunciando a seguito del giudizio di riassunzione dalla Cassazione, **rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 219/2/2009 della ex Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che conferma. Spese liquidate come in motivazione.***